

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

**SERVIZIO 10**

**Vigilanza e Servizio Ispettivo**  
**Il Dirigente Generale**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 220 del 2 agosto 2002;
- VISTO** l'art. 9 del D. Lgs del 17 Gennaio 2003 n.6;
- VISTA** la L.R. 7/2019 del 21 Maggio 2019;
- VISTO** l'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 223 septiesdecies delle Disposizioni Attuative del c.c.;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 722 del 17/02/2025 “Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive al Dott. Dario CARTABELLOTTA” con decorrenza dal 17/02/2025, per la durata di due anni;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 pubblicato nella GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attivazione del titolo 2 della L.R. n. 19/2008: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO** il DDG n. 3775/I.A del 29/12/2025, con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Tiziano Gaspare Santopietro l'incarico di Dirigente del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo, a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028;
- VISTA** la Relazione di Mancata Revisione del 27/11/2025, trasmessa dalla UNCI SICILIA ed acquisita al prot. n. 43580 del 23/12/2025, recante nei confronti della cooperativa “**PESCATORI ORCHIDEA Società Cooperativa**” con sede in **Lipari (ME)**, la proposta di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile senza nomina del liquidatore;
- CONSIDERATO** che, dall’esame della documentazione si rileva la sussistenza dei presupposti giuridici per addivenire allo scioglimento d'Ufficio della Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223 septiesdecies delle Disposizioni Attuative del c.c.;
- VISTA** la nota prot. n. 3184 del 02/02/2026, ricevuta tramite PEC in pari data e rimasta priva di opposizioni, con la quale è stata data comunicazione ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 7/2019, dell'avvio del procedimento di scioglimento giusto art. 223 septiesdecies delle Disposizioni Attuative del c.c.;
- RITENUTO** pertanto, che sussistono i presupposti giuridici. per addivenire allo scioglimento d'ufficio della Cooperativa “**PESCATORI ORCHIDEA Società Cooperativa**” con sede in **Lipari (ME)**, ai sensi dell'art. 223 septiesdecies delle Disposizioni Attuative del c.c.;

## DECRETA

**ARTICOLO 1)** Per le motivazioni di cui in premessa la sottoelencata cooperativa della provincia di **Messina** è sciolta, ai sensi dell'art. 223 septiesdecies delle Disposizioni Attuative del c.c.:

<b>Denominazione</b>	<b>Sede</b>	<b>Partita IVA</b>
<b>PESCATORI ORCHIDEA Società Cooperativa</b>	<b>LIPARI</b>	<b>01859990838</b>

**ARTICOLO 2)** Avverso il provvedimento si potrà fare ricorso giurisdizionale da proporre innanzi al T.A.R. Sicilia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da proporre entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta notificazione.

*Il presente decreto, da iscriversi nel Registro delle Imprese, sarà pubblicato, per estratto, nella*

*Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L. R. 18/09/2014 e s.m.i. (L.R. 9/2015) e per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.*

Palermo, li 16/06/2026

Il Dirigente Generale  
Dario Cartabellotta